



**REPUBBLICA ITALIANA**

**UFFICIO del GIUDICE di PACE di NAPOLI – SEZIONE STRANIERI**

Il Giudice di Pace di Napoli Avv. Giulia de Cristofaro, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nel procedimento di opposizione avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Napoli prot. [REDACTED] 12/16/3^/Imm. del 15.9.16 ex art. 13 D.Lgs 286/98 iscritto al n° [REDACTED]/2016

**TRA**

[REDACTED], nata in Nigeria il [REDACTED], CF [REDACTED], C.U.I. [REDACTED], rapp.ta e difesa dall'Avv. Ida Laudisa CF LDSDIA77L45F839E presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli Piazza Cavour 139 giusta procura in atti **RICORRENTE**

**CONTRO**

**PREFETTURA/QUESTURA DI NAPOLI** dr. Bianca Lassandro **RESISTENTE**

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso ex art. 18 D.Lgs 150/11 la ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Prefetto di Napoli il 15.9.2016 notificato in pari data con il quale veniva disposta la espulsione di essa cittadina straniera ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 286/98, e all'Ordine del Questore di Napoli di trattenimento presso il CIE di Ponte Galeria Roma. Motivi di opposizione erano tra l'altro la pendenza di domanda di asilo presentata da essa straniera il (Vestanet id [REDACTED]) e la mancata decisione della Commissione sul punto in ordine a detta domanda.

Veniva disposta la comparizione delle parti per la udienza del 18.11.2016 con provvedimento comunicato alle parti. La PA resistente si costituiva in cancelleria ma non compariva alla udienza di discussione; compariva parte ricorrente Il Giudice di Pace dopo la discussione si riservava la decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va preliminarmente dato atto della tempestività nella proposizione del ricorso in

opposizione essendo stato depositato nel termine di gg. 30 dalla data di notifica del provvedimento impugnato, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 18 D.Lgs n° 150/11 *Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea* – provvedimento notificato il 15.9.16 – ricorso del 13.10.2016. Va pertanto dichiarata la ammissibilità della spiegata opposizione.

Nel merito va rilevato che la ricorrente ha presentato domanda di asilo come da documentazione depositata. Richiamata la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 30.5.2013 – nella causa C-534/11, sui rapporti tra Direttiva rimpatri e domanda di protezione internazionale che ha sancito che *il soggiorno di un cittadino di un Paese terzo che abbia chiesto asilo in uno Stato membro non dovrebbe considerarsi irregolare nel territorio di tale Stato, finché non sia entrata in vigore una decisione negativa o una decisione che pone fine al suo soggiorno quale richiedente asilo*. Infatti, atteso che con la presentazione della domanda di asilo il richiedente acquisisce il diritto a rimanere nel territorio dello Stato *“fino alla decisione della commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'art. 32”* (art. 7, co. 1 D Lgs. 25/08), in accoglimento del ricorso, il provvedimento espulsivo qui impugnato va annullato, stante la condizione soggettiva di inespellibilità dello straniero. Ogni altra questione e/o eccezione resta assorbita e non merita, a questo punto, esame alcuno.

Le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili

#### P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, Avv. Giulia de Cristofaro, visto l'art. 18 del D.Lgs 150/11 e letto il D. L.vo 25.7.1998 n° 286 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine al ricorso presentato da [REDACTED] nata in Nigeria il [REDACTED], CF [REDACTED], C.U.I. [REDACTED], così provvede:

- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto annulla il decreto di espulsione del Prefetto di Napoli prot. n° [REDACTED] A.12/16/3^/Imm. del 15.9.2016;
- Nulla per le spese.

Napoli 28 novembre 2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Napoli, li. 30/11/2016  
Il Cancelliere  
[REDACTED]

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Giulia de Cristofaro

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Giulia de CRISTOFARO